

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA

# STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con delibera del 04 giugno 2018



# INDICE

<b>STATUTO.....</b>	<b>1</b>
TITOLO I° - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.....	5
Costituzione e Denominazione.....	5
Durata.....	5
Sede.....	5
Finalità.....	5
TITOLO II° - PATRIMONIO.....	7
Patrimonio Sociale.....	7
Prestazioni.....	7
TITOLO III° - SOCI.....	8
Requisiti del Socio.....	8
Adesione alla "CMA".....	10
Prestazioni: diritto - sospensione.....	10
Perdita della qualifica di Socio.....	11
TITOLO IV° - BENEFICIARI - NORME ACCESSORIE - PRESCRIZIONE.....	12
Beneficiari.....	12
Norme accessorie.....	12
Prescrizioni.....	13
TITOLO V° - ORGANI DELLA "CMA".....	14
Gli Organi.....	14
L'Assemblea dei Soci.....	14
Il Consiglio Direttivo.....	15
Il Comitato Esecutivo.....	17
Riunioni.....	17
Il Collegio dei Revisori-Probiviri.....	18
Gratuità delle Cariche.....	18
TITOLO VI° - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO E SOCIALE – FONDO DI RISERVA.....	19
Esercizio Sociale.....	19
TITOLO VII° - SCIoglimento.....	20
TITOLO VIII° - NORME FINALI.....	21
Tutela Alla Riservatezza.....	21
Foro competente.....	21
Rinvio a disposizioni di legge.....	21
Norma Transitoria.....	21



## **TITOLO I° - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.**

#### **Articolo 1.**

E' stata costituita fra il personale in servizio ed in quiescenza della Banca Popolare di Milano, oggi appartenente al Gruppo Banco BPM, nello spirito della mutua solidarietà, una Associazione volontaria senza fini di lucro denominata CASSA MUTUA DI ASSISTENZA (di seguito denominata "CMA").

La "CMA" potrà, a seguito di operazioni di fusione/incorporazione/aggregazione che interessino il Gruppo Banco BPM fondersi con gli omologhi Istituti presenti presso le società oggetto delle citate operazioni.

Gli accordi sottoscritti in conseguenza delle operazioni societarie di cui all'allinea che precede definiranno le condizioni di accesso alla "CMA" dei soci degli omologhi istituti oggetto di fusione, che, ove necessario, verranno recepiti secondo le disposizioni di cui all'ART. 24 che segue.

### **DURATA.**

#### **Articolo 2.**

La "CMA" ha durata sino al 31/12/2050, con facoltà di proroga.

### **SEDE.**

#### **Articolo 3.**

La "CMA" ha la sua sede legale in Milano.

### **FINALITÀ.**

#### **Articolo 4.**

Le finalità della "CMA" sono rivolte ai Soci ed ai loro beneficiari.

La "CMA" ha lo scopo, di:

- erogare assistenza sanitaria tramite medici e strutture convenzionate per integrare e migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale o delle altre organizzazioni e strutture sanitarie di natura pubblica, comunque previste e regolate dalle disposizioni di legge in materia;
- erogare assistenza economica ed integrativa a quanto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale e dal Servizio Sanitario Regionale secondo le disposizioni stabilite dagli annessi Regolamenti;

- favorire azioni di educazione sanitaria promuovendo ricerche a favore della diagnosi precoce delle malattie e delle loro cause, anche in relazione all'ambiente di lavoro;
- erogare assistenza geriatrica attraverso forme di assistenza mirata;
- erogare contributi economici secondo quanto previsto negli specifici Regolamenti.

## **TITOLO II° - PATRIMONIO.**

### **PATRIMONIO SOCIALE.**

#### **Articolo 5.**

Le entrate di "CMA" sono costituite da :

- contributi a carico dei datori di lavoro;
- contributi a carico degli iscritti, per sé e per i propri famigliari;
- interessi, premi, rendite e altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
- eventuali versamenti volontari finalizzati all'assistenza diretta e indiretta;
- ogni altra entrata destinata all'attività sociale.

Il patrimonio di "CMA" è costituito da:

- beni mobili e immobili pervenuti all'associazione per liberalità o per acquisizione;
- donazione, elargizioni e lasciti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

"CMA", per il conseguimento delle proprie e specifiche finalità, si avvale del patrimonio sociale in tutte le sue componenti.

Per esigenze gestionali e ferma restando l'unitarietà della rappresentazione contabile e finanziaria, i Regolamenti possono prevedere che le risorse di "CMA" siano allocate in distinti comparti (Assistenza Sanitaria, Assistenza Sociale, Assistenza Superstiti), aventi rendicontazione autonoma, al fine di rappresentare gli apporti contributivi e gli esborsi di pertinenza dei singoli comparti, con equilibrio annuale autonomo delle separate gestioni.

Eventuali proventi straordinari diversi dai contributi, affluiranno al Conto Economico dell'esercizio in cui sono incassati e saranno ripartiti tra i diversi comparti, in proporzione all'ammontare della contribuzione complessivamente versata in ciascuno di essi.

In caso il rendiconto di un comparto presenti un disavanzo d'esercizio che non trova copertura nell'ambito del comparto che l'ha generato, lo stesso potrà essere coperto proporzionalmente dalle eccedenze degli altri comparti, sulla base di quanto definito dai singoli Regolamenti.

#### **Articolo 6.**

Le modalità, le percentuali e/o gli importi di contribuzione, nonché le norme per la loro modifica, sono previste nei rispettivi Regolamenti.

### **PRESTAZIONI.**

#### **Articolo 7.**

Le prestazioni erogate dalla "CMA" sono stabilite dal Consiglio Direttivo della "CMA" ed individuate negli specifici Regolamenti.

Tutti i Soci ed i loro Beneficiari hanno diritto di accedere alle prestazioni della "CMA".

## TITOLO III° - SOCI.

### REQUISITI DEL SOCIO.

#### Articolo 8.

Possono essere iscritti alla "CMA" in qualità di SOCI i tutti coloro che:

- abbiano espresso la propria volontà di iscriversi alla "CMA", ferma la necessità di conferma da parte della medesima "CMA"

e

- versino regolarmente i contributi secondo quanto previsto dai Regolamenti

purché rientrino in una delle casistiche sotto riportate:

#### 1. DIPENDENTI

- della Banca Popolare di Milano assunti con qualunque tipo di contratto nonché nuovi assunti con qualunque tipo di contratto del Banco BPM S.p.A., quale società capogruppo derivante dalla fusione fra BPM e Banco Popolare;
- di società controllate dal Gruppo Banco BPM assunti con qualunque tipo di contratto, per i quali siano vigenti o vengano stipulati specifici accordi;
- di società controllate, partecipate o di società terze già soci della "CMA" inviati a diverso titolo dal Gruppo Banco BPM alle società partecipate o controllate o terze per le quali siano vigenti o vengano stipulati specifici accordi;

La condizione di socio dipendente decade automaticamente qualora l'interessato cessi la propria attività lavorativa nell'ambito del Gruppo Banco BPM.

Non sono considerati soci i dipendenti assunti direttamente da sedi, filiali o rappresentanze esterne.

**2. SOCI ADERENTI AL FONDO DI SOLIDARIETA'** su domanda dell'interessato e sino al mese precedente alla erogazione della pensione INPS.

**3. EX DIPENDENTI** già Soci e cessati dal servizio per superamento del periodo di comporto già percettori di assegno di invalidità e sino al riconoscimento della pensione di inabilità totale e permanente al lavoro, purché permanga l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità;

**4. PENSIONATI** già Soci e cessati dal servizio per:

- **VECCHIAIA**, purché al compimento dell'età minima pensionabile abbiano maturato almeno 5 anni di servizio effettivo;
- **ANZIANITA'** (così detta ANTICIPATA QUIESCENZA), purché alla risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato i contributi necessari al prepensionamento con almeno 10 anni di servizio effettivo;
- **INVALIDITA'**, purché riconosciuta dall'INPS e che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio effettivo;
- **INVALIDITA' PRIVILEGIATA**, purché riconosciuta dall'INPS e che abbiano maturato almeno 1 anno di servizio effettivo;
- già soci e cessati dal servizio per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro il 31/12/2003: su domanda dell'interessato, a decorrere dalla data di pensionamento per raggiunti limiti di età per la pensione di vecchiaia come previsto



dalla legge, avendo maturato, alla data di cessazione, almeno 25 anni di servizio effettivo;

- in questa categoria si ricomprendono anche coloro che, già soci, hanno aderito al "Fondo di Solidarietà", purché al momento dell'erogazione della pensione INPS abbiano maturato almeno 5 o 10 anni di servizio effettivo per, rispettivamente, pensione di vecchiaia o pensione di anzianità.

## **5. SUPERSTITI:**

- coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge del Socio dipendente deceduto e con almeno 5 anni di servizio effettivo nel Gruppo Banco BPM;
- coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge del Socio pensionato deceduto;
- coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge del Socio deceduto dopo essere cessato dal servizio con differimento del pagamento della pensione;
- coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge del Socio deceduto dopo essere cessato dal servizio per aderire al "Fondo di Solidarietà";
- in caso di decesso del socio e di assenza del superstite coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge del Socio dipendente deceduto, il figlio fino all'età di 26 anni;
- figlio/a maggiorenne totalmente invalido al lavoro già a carico all'atto del decesso del Socio, qualora risulti unico superstite a carico;
- già superstiti di Soci di Casse di Assistenza incorporate dalla "CMA" secondo le modalità fissate dagli accordi.

Il coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge superstite che contragga successivo matrimonio o unione civile perde la qualifica di Socio. In tale ipotesi i figli già beneficiari acquisiscono la qualifica di soci e la mantengono fino a quando hanno il requisito per essere considerati fiscalmente a carico, secondo quanto previsto dal regolamento.

La qualifica di coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente è quella prevista dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

- 6. SOGGETTI RIENTRANTI NELLA CASISTICA DI CUI ALL'ART. 1, 3° ALINEA:** aderenti a casse omologhe con le quali la "CMA" si sia fusa, presenti presso società oggetto di fusione/incorporazione /aggregazione con il Gruppo Banco BPM, secondo le condizioni stabilite dagli accordi

- 7. DEFINIZIONE E MATURAZIONE DEGLI ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO:** In tutti i casi sopra esposti per anni di servizio effettivo si intendono quelli maturati indifferentemente presso il Gruppo BPM o Banco BPM durante i quali sono stati versati i contributi alla "CMA". Qualora agli anni di servizio non corrispondesse analogo periodo di contribuzione, è ammesso il versamento, esclusivamente a carico del socio, di una somma equivalente al totale dei contributi che sarebbero stati versati in caso di permanenza in servizio per gli anni mancanti, avendo a riferimento l'importo da ultimo versato a tale titolo. Si considera valido ai fini della maturazione della anzianità effettiva anche il periodo di permanenza nel "Fondo di Solidarietà", in costanza della debita contribuzione alla "CMA"

## **ADESIONE ALLA “CMA”.**

### **Articolo 9.**

L'adesione alla “CMA” è libera e volontaria e si attua, per chi ne possiede i requisiti, secondo quanto previsto dai Regolamenti.

L'iscrizione alla “CMA” si attua:

- all'atto dell'assunzione per i dipendenti;
- all'atto del pensionamento per i pensionati;
- all'atto dell'accesso al “Fondo di Solidarietà” per gli esodati.
- alla data prevista da specifici accordi di cui all'ART. 8, punto 1 che precede.

L'iscrizione alla “CMA” comporta, dall'1/1/2007, l'iscrizione automatica ed inscindibile ai tre comparti (Assistenza Sanitaria, Assistenza Sociale e Assistenza Superstiti) nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti.

L'iscrizione alla “CMA” implica il regolare versamento dei contributi dovuti con le modalità e nei termini previsti nei singoli Regolamenti.

### **Articolo 10.**

L'iscrizione alla “CMA” si rinnova di anno in anno tacitamente e comporta l'accettazione di tutte le norme riportate nel presente Statuto e nei Regolamenti, nonché di tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11.**

Il Socio, all'atto dell'iscrizione, autorizza la “CMA” ad intraprendere tutte le iniziative atte al recupero di crediti che la stessa dovesse vantare nei suoi confronti secondo le modalità previste dai Regolamenti.

Il Socio è responsabile nei confronti della “CMA” di tutti i rapporti propri o dei familiari beneficiari.

## **PRESTAZIONI: DIRITTO - SOSPENSIONE.**

### **Articolo 12.**

Il diritto ad usufruire delle prestazioni della “CMA” è subordinato al regolare versamento dei contributi dovuti con le modalità e nei termini previsti dai Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, ove ravvisi gravi inadempienze o irregolarità a carico del Socio o dei suoi familiari beneficiari, può deliberarne l'espulsione dalla “CMA” o la sospensione – totale o parziale – dalle prestazioni.

La delibera dovrà essere comunicata, tramite raccomandata a.r., al Socio.

Il Socio sospeso sarà riammesso automaticamente alla fruizione delle prestazioni al termine del periodo di sospensione.

La sospensione dalle prestazioni, deliberata dal Consiglio Direttivo, non esime il Socio dal pagamento della contribuzione dovuta alla “CMA”.

## **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.**

### **Articolo 13.**

La qualifica di Socio viene a cessare:

1. per mancato versamento dei contributi obbligatori;
2. per recesso volontario dalla "CMA", con comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo;
3. per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di gravi inadempienze o irregolarità del Socio o dei suoi familiari beneficiari;
4. per interruzione del rapporto di lavoro nell'ambito del Gruppo Banco BPM, salvo i casi previsti dall'articolo 8 che precede;
5. per il venir meno della condizione di società partecipata o controllata dal Gruppo Banco BPM;
6. per decesso del Socio;
7. per la perdita o la revoca dell'assegno erogato dal "Fondo di Solidarietà".

La perdita della qualifica di Socio implica la cessazione dei benefici derivanti da tutte le forme di assistenza previste dalla "CMA", anche in qualità di beneficiario o superstite.

Il recesso non consente successiva iscrizione ad eccezione dei casi previsti ai precedenti punti 4 e 5.

La mancata iscrizione alla "CMA" nel periodo di permanenza nel "Fondo di Solidarietà" preclude l'iscrizione successiva come pensionato.

## **TITOLO IV° - BENEFICIARI - NORME ACCESSORIE - PRESCRIZIONE.**

### **BENEFICIARI.**

#### **Articolo 14.**

Usufruiscono delle prestazioni della "CMA" oltre ai Soci i loro beneficiari nei limiti e nei termini stabiliti nei singoli Regolamenti o in specifiche Convenzioni.

#### **Articolo 15.**

Sono considerati beneficiari delle prestazioni i seguenti familiari a carico, rientranti nel limite di reddito annuo per il diritto agli assegni familiari determinato dall'INPS:

- coniuge o coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge;
- figli, anche se adottati o affidati temporaneamente o permanentemente inabili al lavoro;
- altri parenti in linea retta o collaterale secondo quanto previsto nei singoli Regolamenti;

Possono essere altresì beneficiari i seguenti familiari non previdenzialmente a carico, purché conviventi sulla base dello stato di famiglia anagrafico del socio:

- coniuge in assenza di separazione legale;
- coniuge di fatto o persona unita civilmente secondo le disposizioni di legge;

I familiari beneficiari, come sopra individuati, perdono diritto alla fruizione delle prestazioni, senza titolo ad alcun rimborso di quanto per essi versato dal socio, nel momento in cui il Dipendente, l'Esodato, il Pensionato (fatta eccezione per il caso di decesso) o il Superstite perda la condizione per essere iscritto a "CMA" o qualora il familiare beneficiario abbia perso i requisiti, per variazione dello stato civile e/o della convivenza.

### **NORME ACCESSORIE.**

#### **Articolo 16.**

In tutti i casi in cui siano state richieste prestazioni alla "CMA", la stessa ha il diritto di far eseguire accertamenti e richiedere ulteriore documentazione.

#### **Articolo 17.**

Il Socio non ha diritto ad alcun rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati alla "CMA".

La medesima regola vale in tutti i casi di recesso, indipendentemente dall'utilizzo o meno delle prestazioni.

#### **Articolo 18.**

La "CMA" può concorrere ad integrare quanto previsto ed erogato dalla Regione e/o da altri Enti e/o Casse di Settore sino al raggiungimento dei massimali di rimborso stabiliti nei Regolamenti e tariffari.

### **Articolo 19.**

Il ricorso alle prestazioni della "CMA" obbliga il Socio a versare alla stessa l'eventuale contributo ricevuto dalla Regione, nei limiti di quanto già riconosciutogli dalla "CMA".

### **Articolo 20.**

La "CMA" non fornirà alcuna prestazione ai Soci che non dovessero rispettare le disposizioni stabilite nei Regolamenti e nei tariffari.

Nel caso in cui il comportamento del Socio, non conforme alle disposizioni di cui al paragrafo che precede, provochi indebiti esborsi da parte della "CMA", gli stessi verranno addebitati al Socio, secondo le modalità individuate dai Regolamenti.

### **Articolo 21.**

Ogni controversia tra gli iscritti o tra gli iscritti e la "CMA" o i suoi organi o su prestazioni erogate direttamente dalla "CMA", che non trovi composizione a livello di Consiglio Direttivo e con esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, può essere sottoposta entro un mese dal suo insorgere al Collegio dei Revisori-Probiviri che giudicherà come arbitro amichevole – compositore, secondo equità, in forma irrituale.

Il giudizio del Collegio dei Revisori-Probiviri è inappellabile.

## **PRESCRIZIONI.**

### **Articolo 22.**

Le richieste di prestazione devono essere presentate nei tempi e con le modalità previste nei singoli Regolamenti.

Si considerano prescritti dopo tre anni dalla certificazione dell'evento tutti i diritti del Socio o aventi causa, relativi ad errata, mancata o parziale liquidazione della richiesta di prestazione regolarmente pervenuta nei termini previsti nei singoli Regolamenti.

## TITOLO V° - ORGANI DELLA "CMA".

### GLI ORGANI.

#### Articolo 23.

Gli organi della "CMA" sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori-Probiviri;
- il Direttore.

Per quanto concerne Presidente del Consiglio Direttivo e Direttore che ha funzione di direzione operativa, le loro funzioni sono individuate all'interno degli articoli che seguono, dal 24 al 35.

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

#### Articolo 24.

Le Assemblee dei Soci della "CMA" possono essere Ordinarie e Straordinarie.

##### ASSEMBLEA ORDINARIA:

- deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni o impedimenti, entro sei mesi e in ogni caso di fusione, anche in assenza di incorporazione di omologhi istituti;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori-Probiviri;
- discute e delibera sui bilanci dopo aver esaminato le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori-Probiviri;
- discute e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

deve essere convocata:

- ogni qualvolta vi siano proposte di modifica allo Statuto e/o ai Regolamenti, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 15% dei Soci; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta scritta e motivata è pervenuta al Consiglio Direttivo;
- per esprimersi su delibere del Consiglio Direttivo non rientranti nelle finalità della "CMA".

#### Articolo 25.

Le date delle Assemblee sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il relativo avviso di convocazione nominativo sarà inviato almeno:

- quindici giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria;
- trenta giorni prima della data dell'Assemblea Straordinaria.

La documentazione relativa alle materie da trattare sarà messa a disposizione dei Soci presso la sede della "CMA".

### **Articolo 26.**

Possono partecipare all'Assemblea della "CMA" con diritto di voto tutti i Soci che risultino regolarmente iscritti alla "CMA" alla data della sua convocazione.

Non sono ammesse la partecipazione alle Assemblee con delega e le votazioni per corrispondenza.

### **Articolo 27.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Segretario ne redigerà il verbale.

### **Articolo 28.**

Le Assemblee sia Ordinarie sia Straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno un quinto dei Soci, od in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

### **Articolo 29.**

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria secondo le modalità previste da apposito Regolamento Elettorale, è composto da 15 membri scelti tra i Soci della "CMA"; restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti devono possedere requisiti di professionalità e competenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o su richiesta di non meno di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio dei Revisori-Provvisori.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza dei presenti che devono però rappresentare la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

Per i Consiglieri eletti tra i Soci Dipendenti in servizio, la risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ad eccezione dell'accesso al Fondo di Solidarietà, costituisce causa di decadenza automatica dalla carica.

L'accesso al Fondo di Solidarietà, invece, preclude il mantenimento delle cariche di Presidenza e Vice-Presidenza.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente che ha la rappresentanza legale della "CMA" e la firma sociale.

### Articolo 30.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) elaborare le linee guida per realizzare le finalità della "CMA" deliberando su tutti gli argomenti relativi alla gestione ordinaria e straordinaria;
- b) amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia e senza finalità aleatorie o speculative i Fondi di riserva della "CMA" e la liquidità di cassa derivante dalle somme che pervengono alla "CMA";
- c) esaminare la situazione dei conti, dei rendiconti periodici; approvare la bozza di Bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, il Bilancio preventivo e il Bilancio consolidato della "CMA" nonché l'ammontare delle risorse finanziarie specificatamente impegnate per l'erogazione delle prestazioni come da normativa tempo per tempo vigente; prendere altresì tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la stabilità finanziaria della "CMA", in attesa di specifiche ratifiche da parte dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci, in caso di gravi difficoltà economiche imprevedibili, previo parere del Collegio dei Revisori-Provvisori; deliberare la quota del patrimonio destinata alle spese straordinarie per la realizzazione delle finalità della "CMA", nel rispetto delle stesse;
- d) convocare l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria;
- e) nominare al suo interno, durante la prima adunanza, il Presidente, il Vice Presidente designati dalle rispettive fonti istitutive. Per il primo mandato, in occasione dell'approvazione del presente statuto, il Presidente sarà di espressione della Capogruppo "Banco BPM". Per i mandati successivi è prevista l'alternanza nelle designazioni del Presidente e del Vice Presidente;
- f) nominare al suo interno, durante la prima adunanza, il Segretario nonché i 4 Consiglieri che, insieme a Presidente, Vice Presidente e Segretario, formeranno il Comitato Esecutivo e, alla fine del suo mandato, costituire la Commissione Elettorale; nomina inoltre il Direttore, su designazione dell'organo competente della Capogruppo "Banco BPM";
- g) procedere, nei casi previsti dal Regolamento Elettorale alla cooptazione dei componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori-Provvisori;
- h) predisporre le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, e deliberare sulle modifiche occorrenti per l'adeguamento alle disposizioni di legge, dandone notizia alla prima Assemblea utile;
- i) dare esecuzione alle delibere delle Assemblee Sociali attraverso il Direttore;
- j) esaminare, ratificare o revocare le convenzioni con Enti, Strutture Ospedaliere Private o Case di Riposo proposte dal Direttore; verificare periodicamente la validità delle convenzioni in essere;
- k) deliberare sulle modifiche da apportare al tariffario, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori-Provvisori;
- l) esaminare e deliberare sulle proposte di spesa straordinarie;
- m) deliberare eventuali rimborsi nei casi non contemplati dal tariffario;
- n) deliberare sulla concessione di prestiti previsti dal Regolamento del comparto Assistenza Sanitaria;
- o) deliberare sulla concessione e sull'entità dei contributi previsti dal Regolamento del comparto Assistenza Sociale;
- p) deliberare l'eventuale adeguamento degli importi delle erogazioni concesse dal Regolamento del comparto Assistenza Superstiti;
- q) definire le modalità operative del comparto Assistenza Superstiti;
- r) esaminare ed esprimersi su richieste di prosieguo temporaneo dell'assistenza, nei casi espressamente previsti;
- s) deliberare le modalità per gli accertamenti e controlli in tutti i casi in cui siano state richieste prestazioni;



- t) esercitare funzioni di verifica sulle attività svolte dal Direttore, connesse alle finalità della "CMA";
- u) deliberare eventuali provvedimenti di sospensione dalle prestazioni della "CMA" o di espulsione dei Soci;
- v) revocare in tutto od in parte le rendite previste per i Superstiti, in caso di grave irregolarità;
- w) concordare con il Direttore le modalità di attuazione delle proprie delibere;
- x) valutare e deliberare l'eventuale iscrizione a Casse di Settore e la stipula di eventuali convenzioni, nonché valutare e deliberare la stipula di polizze sanitarie integrative per i Soci;
- y) ratificare, senza alcuna espressione di gradimento, l'iscrizione a libro Soci dei nuovi iscritti alla "CMA";
- z) valutare e deliberare la stipula di polizze "responsabilità civile" per i membri degli Organi della Cassa.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti statutari al Comitato Esecutivo.

### **Articolo 31.**

La carica di Consigliere è incompatibile con ruoli operativi nell'ambito della "CMA".

## **IL COMITATO ESECUTIVO.**

### **Articolo 32.**

Il Comitato Esecutivo è composto da 7 membri designati tra i componenti il Consiglio Direttivo. Detto Comitato delibera con la maggioranza pari ai 2/3 dei suoi componenti.

### **Articolo 33.**

Il Comitato Esecutivo delibera su tutte le materie ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

## **RIUNIONI.**

### **Articolo 34.**

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente che ne assume temporaneamente la carica, provvede a convocare con adeguato anticipo, su apposito ordine del giorno scritto, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, coordinandone le riunioni.

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, presiede le Assemblee sia Ordinarie sia Straordinarie, curandone le modalità di convocazione.

### **Articolo 35.**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo deve partecipare, salvo deroga degli organismi, il Direttore. Esso provvede a tutto quanto concerne l'ordinaria gestione ed amministrazione della "CMA" secondo le disposizioni del Consiglio.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI-PROBIVIRI.**

### **Articolo 36.**

Il Collegio dei Revisori-Probiviri è costituito da 3 membri, Soci della "CMA", uno rappresentante il Gruppo Banco BPM, uno rappresentante i Soci in servizio ed uno rappresentante i Soci in quiescenza. Per il primo mandato, in occasione dell'approvazione del presente statuto, la funzione di Presidente sarà ricoperta dal membro di espressione dei Soci. Per i mandati successivi è prevista l'alternanza nelle designazioni fra il membro di espressione della Capogruppo "Banco BPM" e il membro di espressione dei soci.

I membri in possesso dei requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa vigente, designati ed eletti secondo le norme previste dal Regolamento Elettorale, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

La risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ad eccezione dell'accesso al Fondo di Solidarietà, costituisce causa di decadenza automatica dalla carica.

### **Articolo 37.**

Il Collegio dei Revisori-Probiviri:

- accerta l'adeguata copertura finanziaria delle delibere del Consiglio Direttivo che prevedano modifiche al tariffario, qualora la previsione di spesa relativa superi i parametri previsti nei Regolamenti;
- accerta l'adeguata copertura finanziaria delle delibere del Consiglio Direttivo relative a proposte straordinarie di spesa unitaria che superi i parametri previsti nei Regolamenti;
- esprime un parere sui provvedimenti proposti dal Consiglio Direttivo in caso di gravi difficoltà economiche imprevedibili, necessari ad assicurare la stabilità finanziaria della "CMA", in attesa di specifiche ratifiche da parte dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria;
- verifica periodicamente tutto quanto concerne l'amministrazione della "CMA" e compila alla fine di ogni esercizio le relazioni da presentare all'Assemblea dei Soci;
- esercita funzioni di controllo sulla corretta applicazione delle modalità di liquidazione, sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo sulle materie delegate;
- sana ogni eventuale controversia insorta tra gli iscritti e la "CMA", come previsto dall'Articolo 21;
- può chiedere, se necessario, la convocazione del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Revisori-Probiviri possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, mentre devono presenziare alle riunioni dedicate all'esame delle situazioni contabili e della compilazione del rendiconto annuale.

## **GRATUITÀ DELLE CARICHE.**

### **Articolo 38.**

Tutte le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto ad emolumenti e rimborsi.

## **TITOLO VI° - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO e SOCIALE – FONDO DI RISERVA.**

### **ESERCIZIO SOCIALE.**

#### **Articolo 39.**

L'Esercizio Sociale si chiude al 31/12 di ogni anno.

Il bilancio è redatto secondo il principio di competenza nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei risultati di gestione della "CMA".

È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ai Soci in modo diretto o indiretto.

#### **Articolo 40.**

In presenza di eccedenze di bilancio possono essere costituiti Fondi di Riserva.

Il Consiglio Direttivo può investire i Fondi di Riserva con la diligenza del buon padre di famiglia e senza effettuare investimenti aleatori o speculativi.

Il Fondo di Riserva può essere utilizzato in casi particolari.

#### **Articolo 41.**

La "CMA" risponde delle obbligazioni verso i Soci ed i loro beneficiari unicamente con il proprio patrimonio.

## **TITOLO VII° - SCIoglimento.**

### **Articolo 42.**

L'eventuale scioglimento della "CMA" e la conseguente liquidazione devono essere proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci presenti almeno 4/5 dei Soci stessi e con voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti.

In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà a nominare uno o più liquidatori conferendo loro i poteri di deliberare in ordine alle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione. L'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata dal/i liquidatore/i, delibererà sulla destinazione dell'eventuale patrimonio risultante dall'attività di liquidazione.

Il patrimonio residuo deve comunque essere devoluto, salve diverse disposizioni di legge, ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.96 n. 662.

## **TITOLO VIII° - NORME FINALI.**

### **TUTELA ALLA RISERVATEZZA.**

#### **Articolo 43.**

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori-Probiviri, gli eventuali dipendenti, anche in distacco e i collaboratori della "CMA", sono obbligati a mantenere riservate e a non divulgare a terzi – se non nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti – le notizie e le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività della Cassa.

### **FORO COMPETENTE.**

#### **Articolo 44.**

Le parti si obbligano reciprocamente, prima di adire l'Autorità giudiziaria competente, a ricercare un componimento bonario di ogni eventuale controversia di qualsiasi natura, sulla base delle previsioni contenute nell'ART. 21 del presente statuto.

Per le controversie non deferibili al Collegio dei Probiviri, foro competente è quello di Milano.

Per le prestazioni erogate tramite convenzioni assicurative, foro competente per le eventuali controversie è quello previsto dalle convenzioni medesime.

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

#### **Articolo 45.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, valgono le disposizioni di legge in vigore.

### **NORMA TRANSITORIA.**

#### **Articolo 46.**

L'applicazione delle norme relative a coniuge di fatto e familiari non a carico, previste all'interno del presente statuto, è subordinata alla revisione dei Regolamenti attuativi.